

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In data 14 aprile 2010 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 12.688,88, da rimborsare in centoventi rate di € 125,00 ciascuna mediante cessione del quinto della retribuzione mensile. Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 9 aprile 2014, il cedente ha contestato la congruità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi corrisposti in sede di erogazione del credito. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle predette voci di costo, dal medesimo complessivamente quantificate in € 1.373,38, oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario convenuto si è opposto alle istanze del ricorrente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso dei premi assicurativi non goduti, invocando la titolarità della compagnia di assicurazione competente. Il resistente ha dedotto, altresì, la congruità del ristoro riconosciuto al cliente (ex art. 14 del contratto) a valere sulle "commissioni di intermediazione", nella misura di "€ 2,75 per ogni rata non scaduta" (complessivamente pari € 198,00); ciò nonostante, l'intermediario ha manifestato la volontà di addivenire ad una "definizione bonaria della posizione", proponendo al ricorrente il rimborso dell'ulteriore importo di € 587,69, oltre € 20,00 a titolo di "*rimborso delle spese di procedura del ricorso dinanzi all'Arbitro*"; ha



concluso, pertanto, chiedendo al Collegio di dichiarare il “rigetto delle istanze proposte o eventualmente di accoglierle solo parzialmente riconoscendo il diritto del ricorrente ad un rimborso non superiore ad euro 587,69”.

DIRITTO

Il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, in applicazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

Nella fattispecie a carico del medesimo risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 2.072,96 per “commissioni di intermediazione”; € 216,00 per premio assicurativo “caso morte”.

Con riferimento alle commissioni (di cui alla lett. G del prospetto recante “condizioni economiche e modalità di rimborso del finanziamento” posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 5 delle condizioni generali del negozio oggetto di vertenza, detta voce di costo remunera cumulativamente attività eterogenee (cd. up-front e recurring) senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea (contrariamente a quanto sostenuto dal resistente), anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto. A tale ultimo riguardo rilevano: “gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi; il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso)”.

L'opacità che connota siffatta formulazione pattizia disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati; né la previsione contenuta nella clausola di cui all'art. 14 del regolamento contrattuale - invocata dal resistente per sostenere la congruità del ristoro riconosciuto a titolo di “commissioni” nel “conto del residuo debito per anticipata estinzione” - appare idoneo a colmare le riscontrate lacune in punto di trasparenza, posto che la preventiva quantificazione di un importo fisso restituibile a titolo di “oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione” (nella specie pari a € 2,75 “per ogni rata non scaduta”), alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione delle attività remunerate, non può ritenersi ragionevolmente coerente con le singole operazioni economiche poste in essere tra le parti (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 6758/15, 6840/15; n. 215/16, 2584/16).

Ciò comporta, alla stregua del consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17), l'adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l'effetto, il diritto del ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (n. 72 rate residue su n. 120 previste originariamente).

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile con riguardo ai costi sostenuti per la copertura assicurativa convenuta a copertura del rischio di inadempimento (per decesso) del terzo debitore. In proposito, non si è mancato di sottolineare che gli obblighi stabiliti dalla legge n. 221/2012 in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legittimazione, e che la disposizione contenuta nell'art. 22 della medesima legge, in linea con il dato testuale di cui all'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010, sancisce la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario (v. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015).

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario, egli resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore del soggetto finanziato a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto della decurtazione di € 198,00 operata sul debito residuo liquidato nel conto di estinzione, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo complessivo di € 1.175,38 (di cui € 1.045,78 a titolo di "commissioni di intermediazione" e € 129,60 a titolo di premio assicurativo per il rischio vita).

Si rigetta l'istanza di rifusione delle spese di assistenza difensiva in considerazione del carattere seriale della questione trattata (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.175,38.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di €200,00 quale contributo a le spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO